

Sentenza n. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 2 [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. [REDACTED] R.G. promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: Riconoscimento benefici vittime del dovere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il [REDACTED] il ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa per il riconoscimento della speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 l.n.206/04, dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 comma 2 l.n.407/98 e dello speciale assegno vitalizio previsto dal comma 3 dell'art. 5 l.n.206/04.

Non si costituivano le amministrazioni.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente, durante il servizio di leva, ha partecipato a numerose missioni all'estero. In esito a tali missioni ha contratto un [REDACTED]



Sentenza n. [REDACTED]

riconosciuto come dipendente da causa di servizio con decreto n. [REDACTED]. In seguito è stata riconosciuta l'interdipendenza [REDACTED] (cfr. decreto n. [REDACTED]).

Da ultimo con verbale del [REDACTED] il c.m.o di Bari pAlese ha riconosciuto il ricorrente *permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nell'e.i. e da collocare in congedo assoluto idoneo al transito nell'amministrazione difesa con contro indicazione all'impiego in mansioni che possano esporre a stress psico fisico intenso*. La menomazione complessiva dell'integrità fisica veniva giudicata ascrivibile alla 7^a cat.della tab.A.

Su domanda il ricorrente è transitato nelle aree funzionali dell'amministrazione della difesa e presta servizio in Bari.

Il ricorrente rivendica le misura di cui all'art. 3 l.n.466/80 che così stabilisce: *"Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni"*.

Ciò in quanto il ricorrente è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare in modo assoluto tanto da essere dichiarato cessato dal servizio.

Ritiene lo scrivente che la circostanza che il [REDACTED] sia transitato nei ruoli civili non comporta che egli non sia inidoneo al servizio in quanto il transito è avvenuto a domanda e dunque è una disposizione di favore per il dipendente inabile al lavoro concedendo a costui la facoltà di evitare la cessazione del rapporto di lavoro optando per il passaggio a mansioni diverse. Se, tuttavia, il dipendente non optasse per il transito ci sarebbe la dispensa dal servizio e dunque non può ritorcersi contro il dipendente una norma in suo favore in



quanto il requisito della dispensa dal servizio richiesto dalla norma sopra citata si è verificato (cfr. sul punto anche pareri del C.d.S in atti).1

Spetta pertanto al ricorrente la speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 e 5 l.n.206/04 che prevede che: "L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale".

Spettano poi i benefici di cui all'art. 5 comma 3 l.n.407/98 che così statuisce: "*A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni*".

Spetta anche il beneficio di cui all'art 2 di tale legge che stabilisce: "*A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001*".



Sentenza n. [REDACTED]

La misura di tale assegno deve essere equiparata a quella delle vittime del terrorismo.

Con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, "e successive modificazioni", di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad Euro 500,00 mensili e non più ad Euro 258,23 (corrispondenti a Lire 500.000). Il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, - secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità della erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati - all'art. 4, a proposito degli effetti della L. n. 407 del 1998 per tali ultimi beneficiari - ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad Euro 258,23. Tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla L. n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla L. n. 407 del 1998) e le vittime del dovere.

Pertanto, il Consiglio di Stato - a partire da Sez. 4[^], sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 - con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo. La successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo - assunto ormai al rango di "diritto vivente" - tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicchè, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una



Sentenza n. [REDACTED]

ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse.

Ciò in quanto l'invalidità del ricorrente è da riconoscersi al [REDACTED] così come riconosciuto nella ctp depositata (cfr. doc. n. 20 fasc. ric.). E difatti tale perizia è stata predisposta con motivazione condivisibile e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.p.r. 181/09 con riferimento alle patologie già riconosciute come derivanti da causa di servizio.

Ritiene pertanto lo scrivente di aderire a tale percentuale in considerazione della patologia sofferta dal ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre sono compensate nei confronti del Mef in quanto citato solo quale ordinario secondario di spesa deputato alla liquidazione della prestazione invocata in ricorso..

P.Q.M.

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED], nei confronti del MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e condanna le amministrazioni convenute alla riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 5 l.n.206/04 nella misura massima, detratto quanto già percepito oltre accessori come per legge;
2. Condanna le convenute al pagamento dello speciale assegno vitalizio di cui agli artt. 5 comma 3 l.n.206/04 e di cui all'art. 2 l.n. 407/98 nella misura di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
3. Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che liquida in [REDACTED] compensi
4. Compensa le spese nei confronti del Mef

[REDACTED]
Il Giudice del Lavoro

Dott. Francesco De Giorgi

